

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 13703/61/11/2020 del 30 luglio 2020

Pos. Coll. e Coord. n. 2

Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento regionale dell'Ambiente  
Area 3 – Affari Legali e Contenzioso  
(Rif. nota 7 luglio 2020, n. 38293)

**Oggetto:** *Corretta indicazione del Codice Tributo per il pagamento delle somme richieste a titolo di sanzione amministrativa per illeciti sul pubblico demanio marittimo.*

Con la nota in riferimento codesta Amministrazione chiede l'avviso di questo Ufficio in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per illeciti commessi sul pubblico demanio marittimo, comminate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nella fattispecie il Richiedente, dopo aver descritto, sotto un profilo squisitamente fiscale, le modalità per il versamento delle sanzioni irrogate, giuste indicazioni contenute della Risoluzione n. 63/E del 12 giugno 2012 dell'Agenzia delle Entrate, sottolinea come il Codice della Navigazione preveda all'art. 1086 che la metà delle somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni contenute nello stesso codice venga devoluta all'INPS.

Ciò posto, codesto Dipartimento, pur ritenendo che le somme versate debbano confluire per intero nelle casse regionali, con l'indicazione del Codice Tributo 228T, ritiene necessario approfondire la questione al fine di adottare le determinazioni consequenziali.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare) in favore dell'Amministrazione centrale della Regione e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, non potendosi sostituire, all'Amministrazione attiva, nel dovere di quest'ultima di provvedere.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale, limitatamente all'interpretazione delle leggi di riferimento, ferma restando la competenza dell'Agenzia delle Entrate.

3. Giusta risoluzione 12 giugno 2012, n.63/E dell'Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i codice ente ed i codici tributi per il versamento dei diritti fissi dovuti per l'espletamento delle attività inerenti la gestione del demanio marittimo in capo alla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto regionale e dell'art. 3 del d.p.r. 1 luglio 1977, n. 684, e delle sanzioni inflitte per le violazioni sul demanio marittimo regionale.

Invero, le attribuzioni dello Stato nella materia, già trasferite alla Regione Siciliana, sono esercitate, a decorrere dal 1°luglio 2004, in forza della legge 8 luglio 2003, n. 172, direttamente dall'Amministrazione regionale.

All'uopo, per consentire il versamento delle sanzioni previste dalla legge n. 689/81 nonché delle norme specifiche del Codice della Navigazione è stato istituito apposito "*codice Tributo*" ed è stato individuato il relativo capitolo del bilancio della Regione Siciliana.

Nella richiamata risoluzione non vi è alcun riferimento alla distrazione disgiunta dei proventi della sanzioni, in forza dell'art. 1068 del Codice della Navigazione, secondo la formulazione in vigore, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Invero, appare opportuno rilevare parallelamente come le *"Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria"* approvate con D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, espressamente ricomprendano tra le entrate spettanti alla Regione *"quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali"*.

In tale contesto, non può non sottolinearsi che, tenuto conto della funzione e dell'oggetto delle norme di attuazione, nonché della loro posizione nella gerarchia e nel sistema delle fonti, l'attribuzione operata è finalizzata a concretizzare i principi autonomistici, statutariamente garantiti (cfr.: Corte costituzionale, sentenza 27 novembre 1997, n. 380).

In definitiva, la devoluzione alla Regione dei proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative trova il suo fondamento non in una correlazione tra le sanzioni e le materie di competenza nel cui ambito siano irrogate, bensì nel principio della territorialità della riscossione ai fini della determinazione della spettanza delle entrate.

Ciò posto, pur prendendo atto del chiaro indirizzo impartito dalla competente Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 63/2012) in armonia con l'impianto normativo riportato, si suggerisce di valutare l'opportunità di avviare idonea interlocuzione integrativa con la pertinente Direzione Centrale, al fine di dirimere in maniera definitiva qualsiasi incertezza operativa in merito.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

\*F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

\*F.to Avv. Giovanni Bologna

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 d.lgs.39/1993